

REGOLAMENTO PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI MEDIATORI CULTURALI PREVISTO DALL'ART. 13, COMMI 1, 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 29 LUGLIO 2021 “LEGGE REGIONALE PER L’ACCOGLIENZA E L’INCLUSIONE”.

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento in attuazione dell'Art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 20 del 29 luglio 2021 “*Legge regionale per l’accoglienza e l’inclusione*”, definisce le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'*elenco regionale dei mediatori culturali*, di seguito denominato “*elenco regionale*”.

Art. 2.

Mediatore culturale

1. Ai fini del presente regolamento, per mediatore culturale si intende l'operatore sociale che favorisce i contatti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati con le istituzioni, le imprese e le collettività, ne agevola i rapporti inter-individuali e l'accesso ai servizi pubblici e privati e li assiste nel collegamento con il mondo del lavoro, agendo nel rispetto dell'autonomia degli individui stessi e con equidistanza fra le parti.
2. Il mediatore culturale, in particolare:
 - a. conosce il contesto territoriale nel quale vive e lavora e quello di uno o più Paesi di provenienza delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale, è in grado di orientare e favorire l'accesso di questi ultimi ai servizi territoriali, accompagnando gli utenti nell'esercizio dei propri diritti fondamentali e nell'attivazione di percorsi di autonomia, attraverso l'ascolto e il dialogo;
 - b. facilita la comunicazione, l'informazione e lo scambio culturale fra le cittadine ed i cittadini stranieri immigrati, gli autoctoni ed i servizi presenti sul territorio.

Art. 3.

Facilitatore linguistico/culturale

1. Per facilitatore linguistico/culturale si intende l'operatore sociale che, in assenza di un'esperienza lavorativa triennale, di laurea o corso di formazione riconosciuto, si occupa di agevolare l'informazione e la comunicazione tra i cittadini stranieri immigrati e le istituzioni o gli attori pubblici e/o privati del paese in cui il cittadino risiede.
2. Ai fini del riconoscimento dell'attività di cui al superiore comma 1, è prevista nell'elenco regionale la sezione dei facilitatori linguistico/culturali.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale

1. Per l'iscrizione all'elenco regionale sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a diciotto anni;
 - b) possesso di regolare permesso di soggiorno, anche in fase di rilascio o di rinnovo valido ai fini dell'assunzione (per cittadini stranieri);

- c) buona conoscenza della lingua e della cultura italiana e di una lingua e cultura di almeno un Paese di provenienza delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale;
 - d) titolo di studio non inferiore al Diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - e) diploma di laurea nelle seguenti classi di laurea L-11, L-12, LM94 o corso di formazione riconosciuto in almeno una regione italiana della durata non inferiore a 600 ore o 300 ore in caso di discente lavoratore comunque non inferiore ai requisiti previsti dal Decreto dell'Assessore all'istruzione e alla formazione professionale n. 21 del 9 gennaio 2018 – *Approvazione del profilo di “Mediatore Interculturale” con la relativa scheda corso nel Repertorio delle Qualificazioni della regione Siciliana.*
2. Nel caso in cui il mediatore non avesse i requisiti di cui al superiore comma 1 lettera d) questi potrà ugualmente chiedere di essere iscritto all'elenco purché dimostri a mezzo idonea documentazione (contratto di lavoro, dichiarazione azienda, altra idonea documentazione attestante l'attività lavorativa) di aver svolto almeno tre anni di lavoro anche non continuativo come mediatore culturale.
 3. Sono considerati validi, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale, i titoli legalmente riconosciuti attinenti alla materia della mediazione culturale, conseguiti in altre regioni italiane o all'estero in armonia con le norme nazionali e regionali in materia di equipollenza dei titoli professionali.
 4. Ai fini dell'iscrizione alla sezione dei facilitatori linguistico/culturali, non essendo necessario il possesso dei requisiti di cui alla lettera d), il candidato dovrà allegare alla istanza di iscrizione nell'elenco, sezione Facilitatori linguistico/culturali, idonea documentazione attestante lo svolgimento da almeno 6 mesi di una esperienza lavorativa nell'ambito della facilitazione linguistico/culturale.

Art. 5.

Modalità di iscrizione all'elenco regionale

1. La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice secondo il modello di cui all'Allegato 1, deve essere presentata, dal 1 aprile al 30 aprile e dal 1 settembre al 30 settembre di ogni anno, presso l'Assessorato Regionale della Famiglia, della Politiche sociali e del Lavoro - Ufficio Speciale Immigrazione.
2. Nella domanda possono essere precisati i seguenti ambiti di competenza specifica conseguiti dall'interessato nella formazione o nel lavoro:
 - a) ambito istituzionale;
 - b) ambito scolastico - educativo;
 - c) ambito lavorativo;
 - d) ambito sociale e sanitario;
 - e) ambito abitativo;
 - f) ambito MSNA.
3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b) copia di regolare permesso di soggiorno, anche in fase di rilascio o di rinnovo valido ai fini dell'assunzione (per cittadini stranieri);
 - c) copia autentica dei titoli di studio, degli attestati che dimostrino la partecipazione ed il superamento dei corsi di formazione e dei percorsi didattici, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'Art. 46 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tali titoli, e allo svolgimento dell'attività lavorativa di cui all'articolo n. 3 comma 1 lettera d) del presente regolamento;

- d) curriculum vitae ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite, ritenuta utile per comprovare l'idoneità dell'interessato ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale.
4. L'iscrizione all'elenco regionale o l'eventuale diniego sono disposti con Decreto del Dirigente dell'Ufficio Speciale Immigrazione.
5. Il procedimento di iscrizione si conclude entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda.
6. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione l'amministrazione può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, il termine di cui al comma 5 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

Art. 6.

Mantenimento dell'iscrizione e cancellazione dall'elenco regionale

1. L'iscrizione all'elenco dura tre anni, salvo la possibilità dell'iscritto di rinnovare la propria posizione. La mancata comunicazione secondo i modelli allegati, di voler rimanere iscritto all'elenco, determina la cancellazione dallo stesso.
2. Dentro la stessa finestra utile per la prima iscrizione all'elenco, il mediatore/facilitatore linguistico/culturale iscritto può presentare istanza per il mantenimento della posizione, manifestando il proprio interesse ad essere iscritto all'elenco.
3. Il facilitatore linguistico/culturale, che dalla data di prima iscrizione ha maturato l'esperienza professionale o ha conseguito i requisiti formativi, può chiedere la sua iscrizione alla sezione dei mediatori culturali.
4. Salvo le cause previste dalla legge, il mediatore o il facilitatore linguistico/culturale cancellato dall'elenco può ripresentare illimitatamente richiesta di nuova iscrizione.

Art. 7.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) n.679/2016, secondo quanto previsto dall'informativa allegata (All.2).

Art. 8.

Ufficio Preposto

1. L'ufficio preposto alla gestione dell'*Elenco regionale* è l'Ufficio Speciale Immigrazione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.